



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

SAVONA

Decreto N. 25/2014

Il Sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Enrico MORETTI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTE le disposizioni concernenti i beni pubblici destinati alla navigazione, l'ordinamento e la polizia dei porti di cui al vigente Codice della Navigazione e al relativo Regolamento, nonché le norme speciali in materia di ambiente, demanio, sicurezza della navigazione, diporto, pesca;

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27.07.1999 n. 271 adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31.12.1998, n. 485;

VISTO il Decreto Legislativo 03.08.1999 n. 272 adeguamento della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTE le Circolari ministeriali e altre disposizioni particolari in materia di sicurezza e polizia dei porti;

VISTA la legge 13.5.1940 n. 690 organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA la legge 31.12.1979 n. 979 inerente le disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge 27.12.1977 n. 1085, con la quale viene ratificata e resa esecutiva la Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

VISTA la legge 23.05.1980 n. 313, con la quale viene ratificata e resa esecutiva la Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, e successivi emendamenti;



- VISTA la legge 29.09.1980, n. 662 con la quale viene ratificata e resa esecutiva della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
- VISTA la legge 02.12.1994 n. 689, con la quale viene ratificata e resa esecutiva la Convenzione di Montego Bay del 10.12.1982, sul diritto del mare;
- VISTO il Codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e per gli impianti portuali (ISPS Code, edizione 2003, come emendato);
- VISTA la legge 05.06.1962 n. 616 sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTO l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle infrastrutture e trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993; n. 82/31052 del 02.07.1996; n. 82/013306 del 24.02.2000; n. 82/072656 del 13.11.2000; n. 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196, attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, testo consolidato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 187/2008 e Decreto Legislativo 16/02/2011 n.18);
- TENUTO CONTO delle linee guida emanate da parte dell'associazione internazionale delle compagnie petrolifere (OCIMF);
- RITENUTO opportuno e necessario emanare nuove disposizioni in sostituzione del "Regolamento di Sicurezza del Porto di Savona" approvato con Decreto n. 3/90 in data 29.01.1990 e successive modifiche riunendo in un Testo Unico le ordinanze disciplinanti le varie attività che si svolgono all'interno del Circondario Marittimo di giurisdizione;
- RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali nonché alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente marino;
- VISTI gli artt. 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942 e gli artt. 59 e seguenti e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;
- SENTITI i servizi tecnico nautici e i concessionari dei servizi presenti nel compendio portuale di Savona – Vado Ligure, l'Autorità Portuale, l'Unione Utenti,



l'Associazione raccomandatori marittimi, il chimico di porto che hanno condiviso i contenuti del presente regolamento;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure" – Edizione 2014.

Articolo 2

Il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure" – Edizione 2014 entra in vigore a decorrere dal 15.09.2014.

In pari data è abrogato il Decreto n. 3/90 che approva il "Regolamento di Sicurezza del porto di Savona – Vado Ligure".

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure" – Edizione 2014 approvato con il presente Decreto. I contravventori del Regolamento saranno puniti in base alla normativa vigente.

Ogni altra disposizione in contrasto ovvero incompatibile con il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure" – Edizione 2014 è abrogata.

Articolo 4

La diffusione pubblicitaria del presente Decreto e del "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure" – Edizione 2014 è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 02 Settembre 2014

**f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI**



le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1); è costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla rada di Savona-Vado Ligure;

- c) **Rada:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Savona-Vado Ligure come individuata in seno all'ordinanza n. 193/2014 del 02 Settembre 2014;
- d) **Savona Traffic:** centro VTS della Capitaneria di porto di Savona;
- e) **Navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave indica sia le navi sia i galleggianti come sopra definiti.
- f) **Unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale ovvero munite di licenza di pesca;
- g) **Unità da diporto:** le unità come definite dal D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche;
- h) **Unità:** categoria generica che comprende le unità di cui alle precedenti lettere e), f) e g).

3. Regolamentazione della navigazione nell'ambito portuale.

Le norme contenute nel presente regolamento devono essere osservate da tutte le unità che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure.

Fermo restando che la navigazione nel Compartimento Marittimo di Savona deve essere effettuata nel rispetto della Convenzione internazionale COLREG 72, durante la navigazione all'interno delle ostruzioni del porto di Savona e del porto di Vado Ligure, tutte le unità navali devono osservare le seguenti norme di condotta:

- a. procedere a lento moto, comunque con velocità non superiore a 6 (sei) nodi, e quando nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
- b. fare ascolto radio continuo su canale VHF 16 e 71 (solo le unità fornite di apparato radioelettrico) in modo da poter contattare o essere contattati dalle altre unità in movimento all'interno del porto, ovvero poter prestare attenzione ai segnali che da tali unità potrebbero pervenire.

4. Sinistri, danni ed eventi di rilievo.

L'unità navale che, in porto ovvero in rada, arrechi danno alle attrezzature, ad infrastrutture portuali o ad altre navi, ovvero che riporti avarie che la costringano a fermarsi o che ne limitino la pronta manovrabilità, o che registri a bordo qualsiasi evento di rilievo coinvolgente l'unità, il carico o le persone presenti a bordo, oltre a quanto previsto dall'art. 304 del codice della navigazione, deve darne immediato avviso, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che possono essere impartite dalla medesima Autorità.

5. Deroghe.